

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 2.2.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORSANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

MEDIAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: NO A RICHIESTE DI PAGAMENTO IN SEDE DI PRIMO INCONTRO

Schema di Giulio SPINA

Come noto, [la sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015](#), ha **annullato, tra l'altro, l'art. 16, comma 2 e 9 del decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010** (in quanto disposizioni in contrasto con la **gratuità del primo incontro del procedimento di mediazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo**):

- **art. 16, comma 2:** *“Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo”;*
- **art. 16, comma 9:** *“Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà”.*

Ciò considerato in data 2 febbraio 2015 il Ministero della Giustizia ha comunicato, sul proprio sito web, che:

- tale sentenza è “immediatamente esecutiva”;
- per l’effetto, “**non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – né a titolo di indennità – in sede di primo incontro**”.

Il Ministero invita poi gli organismi di mediazione “*ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni*”.

SUL **PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE** si veda l’**art. 8, comma 1, D.l.gs. n. 28/2010**: “*All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento*”.

TAR Lazio n. 1351/2015 -----> in argomento si veda:

- **GIURISRUDEZA**: [Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima, sentenza del 23.1.2015, n. 1351](#)
- **SCHEMA**: [SPINA, MEDIAZIONE CIVILE: SCHEMA DELLA PRONUNCIA DEL TAR LAZIO N. 1351/2015](#)
- **DOTTRINA**: [CUZZOLA, Mediazione dopo la pronuncia del Tar Lazio 1351/2015](#)

Annullamento art. 16, commi 2 e 9 D.M. n. 180/10

COSA CAMBIA

Non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro in sede di primo incontro

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice